



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF137
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	IL MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI
RIFERIMENTI	art. 11 D.L. 50/2017; PROVV. ENTRATE 21/07/2017 – RF086/2017 e 116/2017
CIRCOLARE DEL	25/07/2017

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha emanato approvato il modello per l'istanza di adesione alle liti fiscali pendenti aventi come controparte l'Agenzia delle Entrate.

CONDIZIONI, PROCEDURA E SCADENZE

Le **controversie tributarie** pendenti (anche in Cassazione) oggetto di definizione agevolata sono quelle:

- ➔ aventi come **controparte** l'Agenzia delle Entrate
- ➔ con **esclusione** di quelli riguardanti dazi/accise ed Iva all'importazione, nonché somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato.

In sede di **conversione in legge del DL 50/2017**, la L. n. 96/2017 ha previsto quanto segue:

Estensione ad altri tributi	Applicazione anche ai tributi degli enti territoriali Adozione della delibera entro il 31/08/2017
Condizioni: D.L. 50/2017 originario	Controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31/12/2016 e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una pronuncia definitiva.
Condizioni: D.L. 50/2017 conv. in legge	Controversie <ul style="list-style-type: none"> - in cui la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro il 24/04/2017 - e purché alla data di presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** a:

- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**: non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi viene definito (anche con modalità diverse dalla presente definizione).

PROCEDURA

Presentazione di una **domanda** (esente da bollo) **per ciascuna lite** entro il 02/10/2017 (il giorno 30/09 cade di sabato; la presentazione nel suddetto termine viene considerata tempestiva anche in caso di scarto purché si provveda alla ritrasmissione entro i successivi 5 giorni lavorativi)

Notifica di eventuale diniego entro il 31/07/2018 verso cui è ammissibile il ricorso

Sospensione dei termini dei contenziosi in corso previa apposita domanda da presentare entro il 10/10/2017. La sospensione si protrae fino al 31/12/2018 se entro il 10/10/2017 venga depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Estinzione del processo per mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

SCADENZE
Pagamento importo netto dovuto o 1° RATA pari al 40% del dovuto : la scadenza è il 02/10/2017 .
Possibilità di rateizzo in un massimo di 3 rate in presenza di importi dovuti superiori a € 2.000 .
Dagli importi dovuti si scomputano <ul style="list-style-type: none"> - le somme versate in pendenza di giudizio (es.: iscrizione a ruolo provvisoria) - ivi incluse quelle che il contribuente ha fatto rientrare nell'ambito della procedura cd. "rottamazione delle cartelle" (D.L. 193/20916)
N.B.: occorre effettuare un pagamento separato per ogni controversia autonoma

	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO
RATEIZZO DEL PAGAMENTO	I RATA		II RATA		III RATA	
IN 2 RATE	2-ott-17	40%	30-nov-17	60%	=	=
IN 3 RATE	2-ott-17	40%	30-nov-17	40%	2-lug-18	20%
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 03/10/2017						

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento andrà effettuato tramite mod. F24, con l'adozione di codici tributo che verranno istituiti tramite apposita **Risoluzione ministeriale** (anche per garantire il riversamento agli enti locali e alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie riguardanti l'Irap e le addizionali all'IRPEF)

E' ammesso il ricorso alla compensazione con crediti disponibili.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Si verifica:

- previa presentazione **della domanda** entro il termine e con le **modalità** indicate in precedenza
- si verifica col **pagamento integrale** dell'**importo netto dovuto** o della **1° rata**

In **assenza di importi da pagare** (in quanto l'iscrizione a ruolo provvisoria copre il debito) la sola presentazione della domanda comporta il perfezionamento della definizione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
Tramite intermediario (che consegna copia della domanda predisposta e della comunicazione trasmessa al fine di attestarne la ricezione e l'avvenuta trasmissione della domanda)
Presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia Entrate, che attesta la presentazione tramite consegna al contribuente della stampa del numero di protocollo attribuito.
N.B.: non è ammessa la presentazione tramite servizio postale, posta elettronica ordinaria o PEC

IL MODELLO DI DOMANDA

Il Prov. 21/07/2017 ha approvato il **modello**, con le relative istruzioni, **da presentare**, per la chiusura delle liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio in cui la controparte è l'agenzia delle entrate, **da parte di**:

- soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o
- da chi vi è subentrato
- o ne ha comunque la legittimazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

CODICE
DELL'UFFICIO
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
COMPETENTE

Codice Ufficio

- **Direzione provinciale o regionale:** indicare il codice dell'ufficio legale;
- **Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino:**
 - **Milano:** codice KG7;
 - **Napoli:** codice KI2;
 - **Roma:** codice KK2;
 - **Torino:** codice KM2
- **Centro operativo di Pescara:** indicare il codice 250

Codice dell'ufficio che è parte nel giudizio ed è competente in merito all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda. **Reperibilità:** [L'Agenzia: Uffici e Pec](#)

Trasmissione telematica della domanda e compilazione: sono effettuate tramite un **servizio web** accessibile dai canali Entratel o Fisconline di cui verrà data una successiva comunicazione.

Obblighi di conservazione: la domanda di definizione deve essere **conservata** a cura del richiedente fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme ai **documenti** relativi sia all'eventuale rottamazione dei ruoli ex art. 6 DL 193/2016 che a quelli riguardanti i **versamenti** effettuati in sede di:

- riscossione provvisoria in pendenza di giudizio
- definizione agevolata della controversia.

DATI IDENTIFICATIVI
DEL RICHIEDENTE

Persone fisiche

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche

Residenza/
Sede legale
(o se diverso domicilio
fiscale)

Codice fiscale

Cognome

Nome

Dati del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio in CTP

Data di nascita
giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Codice comune

Indirizzo/Frazione, via e numero civico

RISERVATO
A CHI PRESENTA
LA DOMANDA
PER ALTRI
Rappresentante,
erede,
curatore
fallimentare, ecc.
(vedere Istruzioni)

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome

Presentazione della domanda per conto di altri (per esempio erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda): indicazione dei propri dati anagrafici, del proprio codice fiscale e del "Codice carica".

Data di nascita
giorno mese anno

Sesso
(barrare la relativa casella)
M ☐ F ☐

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero)

Provincia (sigla)

C.a.p.

Residenza anagrafica
(o se diverso domicilio
fiscale)

Frazione, via e numero civico/indirizzo estero

Telefono/Cellulare
prefisso numero

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

**DATI DELLA
CONTROVERSIA
TRIBUTARIA
PENDENTE**

Organo giurisdizionale e Sede

Tipo di atto impugnato

Numero atto impugnato

Per esempio: **avviso di accertamento o atto di irrogazione sanzioni**
(il campo è "libero", non esistendo una codifica di riferimento)

Si rileva dall'atto impugnato

Organo presso cui pende la controversia o, nel caso di definizione di una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, l'organo che l'ha resa (CTP, CTR, CTP e CTR per le province di Trento e di Bolzano, Cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

- **Periodo d'imposta:** se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, Iva o Irap. (anno iniziale risultante dall'atto impugnato nel caso in cui il periodo non coincide con l'anno solare)
- **Anno di registrazione (o quello in cui sarebbe dovuta verificarsi):** se si riferisce all'imposta di registro.

Periodo d'imposta/
anno di registrazione

Data di notifica
del ricorso in primo grado

giorno mese anno

Registro generale

numero anno

- **Notifica dell'atto introduttivo tramite servizio postale:** indicazione della data di spedizione rilevabile dal timbro postale.
- **Processo tributario telematico:** indicazione della data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Anche se la compilazione è facoltativa è opportuno indicare il numero di iscrizione al Registro generale al fine di individuare in maniera esatta la controversia oggetto di definizione.

Controversia pendente in CTP: indicazione del numero del ricorso risultante in R.G.R.

Controversia pendente in CTR: indicazione del numero di ricorso risultante in R.G.A.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Importo lordo dovuto	
Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016	Importo versato in pendenza di giudizio
Importo netto dovuto	Numero rate
Importo versato per la definizione o prima rata	Data di versamento giorno mese anno

Importo lordo dovuto

A

Importo lordo dovuto con esclusione di:

- sanzioni collegate ai tributi,
- interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/1973 e
- importi che non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente, in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela; per i 60 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato, sui tributi vengono calcolati e aggiunti gli interessi di cui all'articolo 20 del DPR 602/1973.

Controversia relativa ai soli interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi: indicazione del 40% degli importi in contestazione.

Controversia relativa alle sole sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono: indicare zero se nessun importo è dovuto qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016

B

Compilazione obbligatoria nel caso in cui per gli importi oggetto della controversia, o parte di essi, sia stata presentata anche la domanda di rottamazione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione.

Indicazione del totale delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dovute ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati.

Importo versato in pendenza di giudizio

C

Somma di tutti gli **importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione** a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o del giudizio di spettanza dell'Agenzia, purché siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione, con **esclusione** quindi degli importi divenuti definitivi per acquiescenza o per sentenza passata in giudicato, anche parziale, **nonché di quelli spettanti all'Agente della riscossione** a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria.

Importo netto dovuto

IMPORTO NETTO DOVUTO (arrotondato) = A – B - C

Numero rate

Indicare:

- 1: versamento in un'unica soluzione;
- 2: rateizzo in 2 rate;
- 3: rateizzo in 3 rate.

Importo versato per la definizione o prima rata

Indicazione dell'importo versato per la definizione o la 1 RATA (in caso di rateizzo). **Se non è dovuto alcun importo, occorre indicare zero.** Nel caso di **versamento in un'unica soluzione**, risultante dalla casella "Numero rate" in cui è indicato "1", l'importo corrisponde a quanto indicato nella casella "Importo netto dovuto".

Data di versamento

giorno mese anno

Data in cui è stato effettuato il versamento

- **dell'importo netto dovuto per la definizione**
- della **1° rata.**

FIRMA DELLA
DOMANDA

Soggetto che presenta la domanda

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Intermediario che trasmette la domanda

Data dell'impegno

giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO